

DELIBERA N.240/12/CONS

PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA RICHIESTA DI DEROGA DAGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E DI INVESTIMENTO DI CUI ALL'ART. 44, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 PER IL PALINSESTO TELEVISIVO DENOMINATO "GXT"

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 27 Aprile 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi" pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici";

VISTO il "Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti" approvato con delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, come integrato dalla delibera n. 397/10/CONS del 22 luglio 2010, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 198 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2010, n. 193;

VISTA l'istanza presentata dalla società Switchover Media S.r.l. per il proprio palinsesto televisivo "GXT", diffuso via cavo e via satellite, e delle relative repliche in differita, in data 23 dicembre 2011 (prot. n. 71890), con la quale chiede la deroga totale dalle quote di programmazione e di investimento di cui all'art. 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in virtù del possesso di una quota di mercato inferiore all'1% e della natura di canale tematico, ai sensi dell'art. 8, comma 2, rispettivamente lett. b) e c), del Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti;

VISTI gli atti del procedimento avviato con comunicazione del 18 gennaio 2012 (prot. n. 2781) e finalizzato alla verifica dei requisiti per il rilascio della deroga a far data dalla presentazione della domanda;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla società in questione in data 21 febbraio 2012 (prot. n. 8290) e in data 11 aprile 2012 (prot. n. 17113);

CONSIDERATO che con la citata istanza del 23 dicembre 2011 la società chiede, in subordine alla deroga totale, un esonero parziale seguenti obblighi: di riservare il 10% del tempo di diffusione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte; di riservare il 10% dei propri introiti netti annui alla produzione, finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti; di riservare una sottoquota degli investimenti di cui al punto precedente ad opere recenti;

CONSIDERATO che qualsivoglia considerazione relativa alla linea editoriale del canale “GXT” si estende inequivocabilmente anche al canale “GXT+1”, consistendo quest’ultimo nella mera ritrasmissione, differita di un’ora, del palinsesto di “GXT” in virtù di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, lett. g, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

VISTE le risultanze del monitoraggio a campione del palinsesto di “GXT”;

VISTE le delibere nn. 91/10/CONS e 92/10/CONS del 18 marzo 2010, relative alle richieste di deroga presentate dalla società Switchover Media S.r.l. per il medesimo palinsesto diffuso via cavo e via satellite, con le quali è stata rigettata la richiesta di deroga totale dagli obblighi di programmazione e investimento per il medesimo palinsesto “GXT”, mentre è stata concessa la deroga dall’obbligo di programmazione in trasmissioni specificamente rivolte ai minori di cui all’art. 3, comma 4, del Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti;

RITENUTE valide le medesime considerazioni svolte con le citate delibere, non risultando pertanto accoglibili né la richiesta di deroga totale né la richiesta di deroga in subordine presentata dalla società, già oggetto di valutazione da parte dell’Autorità;

RILEVATO che la determinazione della quota obbligatoria di investimento in opere di produttori indipendenti per il palinsesto “GXT” potrà essere computata esclusivamente sulla base dei ricavi attribuibili alla società Switchover Media S.r.l. e da proprie controllate e collegate per i palinsesti soggetti a tale obbligo, escludendo la quota di introiti imputabili a palinsesti esercitati dalle medesime società in possesso di deroga;

RITENUTO di non poter valutare le istanze relative agli obblighi connessi alla promozione di opere di espressione originale italiana, di cui agli artt. 3, comma 2, e 4, comma 2, del regolamento, fino all’adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali che definisca i criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana;

VISTA la proposta della Direzione servizi media;

UDITA la relazione del Commissario Roberto Napoli, relatore ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. La richiesta di deroga totale dagli obblighi di programmazione e investimento di cui all’articolo 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici presentata per il palinsesto “GXT” è rigettata.

La presente delibera è pubblicata nel sito web dell’Autorità.

Roma, 27 Aprile 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Roberto Napoli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola